**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
***"N. Iannaccone"***
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S
Sito web: www.iclioni.edu.it
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia e scuola primaria | Via Ronca 11 | 83047 Lioni (AV) | Tel/Fax Segreteria 082742046-0827 270275 |
| Scuola secondaria 1°grado | Via Ronca 20 | 83047 Lioni (AV) | Tel. 082742015 |
| Scuola dell'infanzia, primaria e sec. 1°grado | Largo Europa 10 | 83056 Teora (AV) | Tel. 082751077 |


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI
Prot. 0001433 del 06/02/2022
I-1 (Uscita)

# Circolare n. 163 /a.s. 2021-2022

**Ai Genitori**
**Agli alunni**
**Ai docenti**
**Lioni-Teora**
**IC N.Iannaccone**
**Bacheca Argo**
**Sito web**
**Atti**

Oggetto**: aggiornamento procedure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in attuazione del D.L.n. 5 del 4 febbraio 2022**

## Scuola Dell'Infanzia

| Numero casi | Misura didattica | Misura sanitaria |
|---|---|---|
| **Fino a quattro casi** di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe | l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza | Con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ( docenti e degli educatori)fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.<br>E' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 ***alla prima comparsa dei sintomi*** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.<br>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione; |
| Con **cinque o più casi** di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, | Sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni . | Ai bambini e agli alunni della sezione,gruppo classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.<br>Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena** |

| | | |
|---|---|---|
| durata di cinque giorni; | | **precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-<br>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. |
| La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. | | |

## *Scuola Primaria*

| Numero casi | Misura didattica | Misura sanitaria |
|---|---|---|
| **Fino a quattro casi** di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, | attività educativa e didattica in presenza | Con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. |
| In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 ***alla prima comparsa dei sintomi*** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.<br>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione | | |
| Con **cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, | Attività didattica in presenza | Regime sanitario di auto sorveglianza.<br>Con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. |
| Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione | Attività didattica in presenza | Regime sanitario di auto sorveglianza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni |

| | | |
|---|---|---|
| | | fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità Genitoriali. |
| ***La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi / greenpass*** | | |
| Per gli altri alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza in quanto non rientrano in nessuna delle suddette casistiche | Si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni | SI applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e ***con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.*** La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. |
| Per le scuole primarie l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. | | |

## *Scuola Secondaria di I° Grado*

| | | |
|---|---|---|
| Numero casi | Misura didattica | Misura sanitaria |
| Con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe | Attività didattica in presenza | utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni |
| **Con due o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe per coloro che diano dimostrazione di<br>- avere concluso il ciclo vaccinale primario (*due dosi*) o di essere guariti da meno di centoventi giorni o | Attività didattica in presenza | regime sanitario di autosorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni |

| | | |
|---|---|---|
| - *(di essere guariti*) dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la (*terza*) dose di richiamo | | |
| Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione | Attività didattica in presenza | Regime sanitario di Auto sorveglianza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 ***su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità Genitoriali.*** |
| ***La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi / greenpass*** | | |
| Per gli altri alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza in quanto non rientrano in nessuna delle suddette casistiche | Si applica la didattica digitale integrata | Quarantena precauzionale cinque giorni. La cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. |
| Per le scuole Secondarie di I° Grado l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. | | |

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** come da dichiarazione di responsabilità sottoscritta dai genitori all'atto della stipula del Patto Formativo.

**S*i allega Vademecum MIUR***

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Vece
*(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)*